

Lucchini e Associati

Piazza della Repubblica, 2 - 24122 Bergamo tel. +39 035.215008

fax. +39 035.249227 P. Iva 04291460162 segreteria.studiolucchini@acbgroup.com

www.lucchiniassociati.it

Bergamo, 15/10/2021

CIRCOLARE N. 13/2021

ACE "INNOVATIVA" 2021

Gentili Clienti,

il decreto "Sostegni-bis" del 25 Maggio 2021, convertito con la Legge n. 106 del 23/07/2021, all'art. 19 ha introdotto un'agevolazione in favore delle imprese che nel corso del 2021 decidono di ripatrimonializzare la Società.

Di fatto il Legislatore ha previsto una riduzione della base imponibile fiscale, pari al 15% delle variazioni in aumento del capitale proprio realizzate nel 2021, rispetto a quello del 2020. La variazione rileva per un incremento massimo del capitale proprio pari a € 5 milioni.

Questo significa che, qualora nel corso del 2021 i Soci decidano di incrementare il patrimonio della Società (ovvero rinunciare a finanziamenti soci, effettuare versamenti in c/capitale per coprire perdite o aumentare il patrimonio netto, destinare a riserva - in tutto o in parte- l'utile 2020), sarà possibile usufruire di una agevolazione fiscale pari al 15% della patrimonializzazione effettuata.

Ad esempio, se i Soci decidono di versare € 200.000 nella Società, questa potrà beneficiare di una riduzione in diminuzione dell'imponibile fiscale pari a € 30.000 nella fase di determinazione delle imposte del 2021.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione è quindi importante tenere a mente la data del 31 dicembre 2021 quale termine entro cui effettuare eventuali versamenti in conto capitale ovvero convertire debiti della società per finanziamenti soci con diritto di restituzione già precedentemente erogati in versamenti a fondo perduto/in conto capitale, atteso che tali incrementi non sono ragguagliati *pro rata temporis*.

Alternativamente, la Società potrebbe decidere di beneficiare della agevolazione sotto forma di credito di imposta, da calcolarsi applicando al beneficio l'aliquota fiscale prevista per il tipo di Società (tipicamente per una società di capitali industriale il 24%, ovvero, prendendo l'esempio precedente, di un credito di imposta pari a € 7.200).

Nel caso in cui si decidesse di utilizzare l'agevolazione sotto forma di credito di imposta, sarà necessario presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il cui modello è stato recentemente approvato "Comunicazione per la fruizione del credito di imposta ACE".



La domanda deve essere presentata alla Agenzia delle Entrate telematicamente a decorrere dal 20/11/2021 e fino al 30/11/2022 e nei 30 giorni successivi l'Agenzia delle Entrate comunica all'interessato l'accettazione/diniego dell'agevolazione in esame (nel caso di richieste superiori a € 150 mila viene effettuata anche la verifica antimafia).

A partire dal momento in cui il credito risulta disponibile nella sezione della propria area riservata della Agenzia delle Entrate, il credito di imposta può essere ceduto.

ATTENZIONE: qualora il patrimonio netto nei due esercizi successivi si riduca per cause diverse dalla emersione delle perdite di bilancio, ad esempio in caso di distribuzione di utili/capitale, l'agevolazione dovrà essere restituita.

<u>Più precisamente, se si è usufruito della agevolazione sotto forma di credito di imposta, questa dovrà essere riversata in proporzione a tale minore importo.</u>

Se invece si è usufruito della agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, questa andrà recuperata aumentando l'imponibile fiscale per l'importo pari al beneficio oggetto di restituzione, nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui si perde il beneficio.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lucchini e Associati